

Contratto per l'affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per la rivendita delle ricariche tra

La società **VINCITU' S.R.L** titolare della concessione per il gioco a distanza n° **15200** con sede legale in Via G. Porzio CDN is f10, CAP 80143 Napoli e sede in Via Ettore Reina 7, Monza (MB) CAP 20900 Partita IVA/Codice Fiscale **02606180640** legalmente rappresentata dal signor **Saviano Christian** di seguito denominata Concessionario

e

il signor _____ rappresentante legale della _____

con sede legale a _____ in via _____ N _____ CAP _____

TEL _____ CELL _____ E-MAIL _____

sede operativa a _____ in via _____ n _____

Partita IVA/Codice Fiscale _____ di seguito denominato: Business Partner

presentato da _____ commerciale denominato atto pattizio.

Indirizzo IP Pubblico: _____

Tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce ogni eventuale altro analogo accordo esistente tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'esercizio da parte del PVR delle attività di promozione, di pubblicizzazione e di diffusione dei giochi pubblici a distanza offerti dal Concessionario ai propri clienti, in conformità e nel rispetto delle disposizioni richiamate nel punto d) delle premesse al presente contratto ed in particolare le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza, oggetto della convezione, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica del conto di gioco, di identificazione degli utenti e di liquidazione degli importi a favore dei giocatori in conformità a quanto previsto dal protocollo dell'anagrafica conti di gioco PGAD e dell'Art.11, Comma 2 dello schema del contratto di Conto di Gioco allegato alla Convenzione di Concessione e nel rispetto del D.Lgs n. 231/2007.

Il Concessionario conferisce, altresì, al PVR, che accetta, espresso mandato a svolgere per suo nome e conto, tutte le attività strumentali e connesse alla identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Obblighi del PVR

Il PVR si obbliga a svolgere, in conformità con le disposizioni delle norme tutte richiamate in Premessa, le seguenti attività:

- offrire i servizi connessi ai giochi pubblici a distanza del Concessionario;
- fornire ai clienti ogni informazione utile e necessaria per completare la procedura di registrazione e stipula on-line del contratto, finalizzata all'attivazione del conto di Gioco;
- provvedere all'identificazione personale e diretta, anche ai fini di quanto prescritto dal D.Lgs n. 231/2007 "Testo Unico delle norme anticiclaggio", assumendone ogni conseguente responsabilità civile, amministrativa e penale, ed all'accertamento della maggiore età del cliente, acquisendo copia fotostatica, ante e retro, di un documento di identità in corso di validità, oltre al codice fiscale;
- comunicare al Concessionario le generalità complete, nonché compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/00 (Allegato A);
- trasmettere al Concessionario i documenti di cui al precedente punto c) con la massima sollecitudine.
- fornire ai clienti, nel rispetto del divieto di pubblicità di cui all'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità), ogni informazione utile a consentire agli stessi di accedere all'offerta di gioco del Concessionario, nonché a rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni, anche di carattere operativo, per illustrare ai nuovi clienti la procedura di registrazione e sottoscrizione on-line del contratto di conto di gioco, di attivazione del conto di gioco e le modalità di funzionamento del/i sito/i Internet autorizzato/i dal Concessionario;
- inoltare al Concessionario, su indicazione del cliente, la richiesta di ricarica del conto di gioco ovvero fornire al cliente, su sua richiesta, una carta di ricarica prepagata conforme alla normativa vigente, secondo le modalità rese note dal Concessionario sul/i proprio/i sito/i Internet autorizzato/i, osservando il divieto assoluto di cedere al cliente qualsiasi forma di credito per l'acquisto di ricariche e/o per la ricarica del conto di gioco;
- inoltare mensilmente con puntualità le fatture elettroniche al Concessionario in base ai "costi per servizi spettanti".
- fornire al concessionario i propri indirizzi IP pubblici ed impegnarsi a comunicarne successivamente ogni eventuale variazione;
- che si impegnino a rispettare la disciplina sottesa alla loro attività;
- che comunichino al Concessionario la tipologia di autorizzazione assunta per lo svolgimento della propria attività commerciale (es: licenza ex articolo 86 del Tulpis; Scia);
- che forniscono al Concessionario tutti i dati e le informazioni necessarie per le attività di verifica;
- che si impegnino a consentire l'accesso di dipendenti o incaricati dall'Agenzia/Concessionario, nei tempi e con le modalità indicati dall'Agenzia/Concessionario stessa, nelle proprie sedi e per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate anche nelle sedi dei fornitori terzi, ovunque ubicate nello Spazio economico europeo;

Articolo 4 - Ulteriori Obblighi e Responsabilità del PVR

Il PVR si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici a distanza con partecipazione e vincite in denaro ed in particolare a:

- osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui alla Convenzione di Concessione ed alla Carta dei Servizi;

a) il Concessionario dispone di un sistema di conti di gioco ed è autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, in forza di concessione, codice n. 15200, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (di seguito per brevità ADM) ai sensi dell'articolo 24, Legge 7 luglio 2009 n. 88;

b) il Concessionario fornisce ai propri clienti il pacchetto di servizi necessari per partecipare ai giochi pubblici di cui è Concessionario;

c) il Concessionario ha provveduto alla realizzazione e provvede alla gestione dei canali tecnologici atti alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, in conformità alle regole tecniche e alle linee guida dettate da ADM;

d) il Concessionario ha predisposto servizi in tema di informazione del gioco pubblico raccolto tramite tecniche di comunicazione a distanza, che intende affidare al PVR conformemente alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009 n. 88 e dalla Convenzione di Concessione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni (c.d. codice di protezione in materia di dati personali), del D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di anticiclaggio, delle disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, delle disposizioni di cui al D.D. ADM 8 febbraio 2011 prot. N. 2011/190/CGV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2011, del D.L. n. 98/11 convertito con integrazioni e modificazioni dalla Legge n. 111/11, del D.L. n. 158/12 convertito nella Legge n. 189/12 e di tutte le disposizioni normative vigenti di ogni altra autorità in materia, del Decreto- Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità) e di tutte le norme di legge nonché di tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia;

e) il Concessionario intende affidare al PVR le attività d'informazione, relativa ai giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica del conto di gioco, di identificazione degli utenti. Il Concessionario può distribuire la ricarica al Cliente tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso. Il Concessionario può consentire al Cliente la riscossione mediante il circuito bancario o postale ovvero mediante gli strumenti conformi alla normativa vigente.

f) il PVR dichiara di ben conoscere la normativa vigente in materia di giochi pubblici con partecipazione e vincite in denaro ed in particolare quella relativa ai giochi pubblici a distanza, disponibile sul sito internet istituzionale ADM e sui siti di gioco di VINCITU' S.r.l nella sezione "Normativa" e che è interessato a svolgere le attività d'informazione relative ai servizi connessi a dei giochi pubblici a distanza del Concessionario nel rispetto della stessa e della Convenzione di Concessione;

g) il PVR dichiara altresì di ben conoscere:

- il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità) che ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media;
- la delibera n. 132/19 del 18 aprile 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) pubblicata in data 26 aprile 2019, in forza della quale sono state approvate le linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, con le quali è stato ribadito il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni ha individuato degli obblighi specifici in capo agli operatori di gioco in materia di anticiclaggio imponendo loro di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

h) il PVR dispone di una propria ed autonoma organizzazione di impresa adeguata allo scopo del presente contratto e dichiara l'assenza a carico degli amministratori e dei titolari beneficiari ultimi di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 401 del 1989, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a tre anni, per i reati diversi che incidano sulla professionalità e onorabilità del soggetto;

i) il PVR dichiara di non versare in situazione di liquidazione e/o fallimento, che a carico degli amministratori non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le norme di legge vigenti in materia di Concessione di Servizi pubblici, che gli stessi non hanno riportato condanne penali definitive per reati non colposi e che a loro carico non sono pendenti procedimenti penali.

- b) segnalare al Concessionario in modo specifico e documentato ogni attività di gioco irregolare di cui venga a conoscenza, obbligandosi a porre in essere ogni azione di contrasto a forme di gioco illecito e irregolare ed ogni iniziativa utile e necessaria ad impedire che nel proprio esercizio possano, direttamente o indirettamente, svolgersi attività di raccolta, promozione e diffusione di giochi con modalità non consentite ovvero attraverso siti non autorizzati da ADM;
- c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi pubblici a distanza, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM, secondo le indicazioni e le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Concessionario;
- a) rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all'utilizzo del logo istituzionale e del logo "gioco legale e responsabile" e di eventuali sue evoluzioni. A tale riguardo il PVR trasmetterà al Concessionario, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, fotografie esterne ed interne, nonché una planimetria catastale del locale nel quale viene esercitata l'attività oggetto del contratto; resta inteso che la mancata trasmissione al Concessionario della suddetta documentazione nel termine indicato legittimerà quest'ultimo a sospendere l'operatività ed efficacia del contratto;
- Observare, in maniera scrupolosa e assoluta, nello svolgimento, dei servizi dei giochi pubblici a distanza oggetto del presente contratto, dei relativi contratti di conto di gioco, dell'inoltro delle richieste di ricarica dei conti di gioco e di rivendita della carta di ricarica il divieto di intermediazione previsto e punito dalla legge n. 401/1989, nonché il divieto di effettuare operazioni di accesso al conto di gioco dei giocatori; infatti è fatto divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui [articolo 24, comma 19, lett. c), della Legge 7 luglio 2009, n. 88].
- Per meglio chiarire si precisa che:
- è considerata intermediazione qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);
 - è considerata intermediazione qualsiasi attività inerente gli elementi fondamentali del contratto di scommessa (articolo 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401) per cui è vietato anche il meccanismo della c.d. "giocata assistita", pur nei confronti dei portatori di handicap o dei soggetti di età avanzata, essendo ammessa esclusivamente l'assistenza al giocatore per l'apertura del conto di gioco con il concessionario;
 - è considerata intermediazione il pagamento delle vincite anche tramite apparecchiature automatiche (articolo 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- c) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- d) rispettare le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte;
- e) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da ADM con le modalità che saranno comunicate dal Concessionario anche per il tramite del/i proprio/i sito/i Internet autorizzato/i;
- f) svolgere responsabilmente le attività affidate collaborando con il Concessionario in modo da impedire la vendita di ricariche di conti di gioco a minori;
- g) di non diffondere immagini o streaming di qualsiasi evento sportivo all'interno della propria attività.
- h) E' vietata l'apertura di conti di gioco intestati ai titolari degli esercizi commerciali contrattualizzati per la sottoscrizione dei contratti di conto di gioco e la vendita di carte di ricarica, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente;
- i) E' vietato affiggere, internamente o esternamente al proprio locale, insegne, vetrofanie, locandine o altro materiale pubblicitario, relativo alle attività oggetto del Contratto. E' vietata, comunque, ogni forma di pubblicità anche indiretta, relative a giochi o scommesse con vincite in danaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana, e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media;
- j) In caso di possesso di Personal Computer (PC) o di apparecchiature elettroniche di qualsiasi genere che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione del Concessionario autorizzato all'esercizio dei giochi a distanza, all'interno dell'attività aventi libera navigazione con la sottoscrizione del presente contratto si ha l'obbligo di applicare la dicitura "Vietato collegarsi ai siti di gioco".

Articolo 5 - Corrispettivo del PVR e Fatturazione

Per lo svolgimento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 il Concessionario riconoscerà al PVR un corrispettivo di cui alle Tabelle dell'allegato "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) in tema di Fatturazione elettronica, le cui regole tecniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° gennaio 2019, il PVR conferisce espresso mandato al Concessionario, irrevocabile per la durata del presente contratto, di generare i dati economici per i corrispettivi dovuti, necessari per la compilazione, emissione, e spedizione della relativa fattura elettronica a cura del singolo PVR.

I dati economici suindicati saranno erogati nell'Area Riservata al PVR nella piattaforma informatica messa a disposizione dal Concessionario; sarà cura dello stesso PVR procedere prontamente all'inserimento del numero di fattura elettronica e della relativa data di emissione, nello specifico campo riportato nella propria area riservata. Qualora il PVR non provveda tempestivamente ad ottemperare alla emissione della fattura elettronica, come da procedura sopraindicata, il Concessionario procederà alla emissione dell'autofattura entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei dati economici, come previsto dall'ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997. Resta inteso che il PVR rimane l'unico responsabile della correttezza e completezza dei dati forniti a VINCITU' S.r.l che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sollevare da qualsiasi responsabilità e di manlevare. La stampa e l'archiviazione delle stesse per le finalità indicate dalla legge restano a cura e carico del PVR.

Quanto fin qui previsto non si applica qualora il PVR rientri nei regimi c.d. di "vantaggio fiscale" (art. 27, commi 1 e 2, del D. L. 98/2011 o nel regime art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014) in quanto esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica (art. 1, comma 3, D. Lgs. 127/2015). In tal caso il PVR conferisce espresso mandato al Concessionario, irrevocabile per la durata del presente contratto, di generare le fatture relative ai corrispettivi dovuti per l'attività oggetto del contratto attraverso la Piattaforma di proprietà del Concessionario. Il PVR pertanto riconosce che i documenti aventi validità fiscale sono rappresentati dalle fatture generate direttamente dalla piattaforma del Concessionario e rese disponibili al PVR nell'area riservata dedicata. La stampa e l'archiviazione delle stesse per le finalità indicate dalla legge restano a cura e carico del PVR.

Articolo 6 - Durata, condizione sospensiva e modifiche del contratto

Il presente contratto avrà durata pari a quella della Concessione, con previsione di tacito rinnovo e di automatica estensione alla Concessione e/o Concessioni che il Concessionario dovesse medio tempore acquisire, fatta salva la facoltà per il PVR di impedire il rinnovo o l'estensione del presente contratto mediante disdetta da comunicare per iscritto al Concessionario entro il termine perentorio di giorni 30 dalla scadenza della Concessione ovvero dall'avvenuta comunicazione da parte del Concessionario dell'acquisizione della nuova Concessione. Le Parti si danno espressamente atto e convengono che l'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata alla verifica positiva da parte del Concessionario dei requisiti reputazionali in capo al PVR.

Ogni modifica del presente contratto dovrà risultare, a pena d'inefficacia della modifica stessa, da atto scritto firmato dalle Parti per approvazione, oppure mediante

accettazione informatica che avverrà telematicamente aderendo ad un modulo contrattuale che si presenterà in automatico di volta in volta che ci saranno variazioni da accettare e presenti all'accesso del sito.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto e sospensione cautelativa - Recesso - Penale

Il Concessionario potrà risolvere di diritto il presente contratto nel caso di violazione da parte del PVR delle obbligazioni previste a suo carico dagli artt. 3, lettere da a) ad h) e 4, lettere da a) ad l) del presente contratto, nonché nel caso di effettuazione da parte del PVR stesso di attività in violazione della clausola di esclusiva di cui al successivo art. 11, ovvero, qualora il PVR dovesse perdere i requisiti reputazionali richiesti dal Concessionario ai fini della stipulazione del presente accordo.

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., senza necessità di comunicazione da parte del Concessionario, nel caso di inattività inattiva del PVR per un periodo superiore a mesi due, nonché a seguito dell'avvio delle

procedure di liquidazione, scioglimento, cancellazione dal Registro delle Imprese del PVR, ovvero nel caso di sottoposizione dello stesso ad amministrazione giudiziaria o ad una qualsiasi procedura concorsuale.

In tali ipotesi il PVR sarà, inoltre, tenuto a rispondere per i danni tutti derivanti al Concessionario in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. Il Concessionario si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, l'esecuzione del presente contratto qualora fosse richiesto da ADM o imposto da sopravvenute norme di legge o disposizioni amministrative disciplinanti la materia. Il Concessionario si riserva, altresì, la facoltà, a fini cautelativi, di sospendere l'esecuzione del presente contratto qualora emergessero, a carico del PVR, elementi di responsabilità per violazione di ciascuna clausola del presente contratto. In ogni caso il PVR, fatto salvo il compenso per le provvigioni fino a quel momento maturate in suo favore, non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. La sospensione/interruzione dell'offerta dei giochi pubblici a distanza da parte del Concessionario, determinata da esigenze organizzative, legali, amministrative e/o commerciali, non potrà far sorgere alcun diritto a indennizzi o risarcimenti a favore del PVR.

Il Concessionario si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con effetto immediato e senza preavviso, qualora emergano elementi di valutazione che possano ragionevolmente indurre a ritenere non economicamente conveniente la gestione del PVR, sulla base di informazioni acquisite a seguito di verifiche sull'attività del PVR. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere liberamente dal presente contratto, con preavviso di almeno 7 giorni, da inviare alla controparte, all'indirizzo dichiarato in epigrafe, con raccomandata a. r. e/o con posta elettronica certificata e/o con telexafax. In caso di risoluzione del contratto, ovvero di sua cessazione per naturale scadenza, di risoluzione o recesso, il PVR si obbliga a cessare immediatamente l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo del Concessionario che possa generare equivoco presso il pubblico circa il perdurare dell'efficacia del contratto.

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che la violazione da parte del PVR delle clausole contrattuali di cui al precedente Art. 4 lettere "b" ed "e" comporterà, a carico di quest'ultimo, la facoltà in capo al Concessionario di agire per richiedere il ristoro dei maggiori danni subiti.

Articolo 8 - Obbligo di comunicazione del cambio di titolarità e/o della sede

In caso di cambio dei titolari/amministratori, il PVR è tenuto a informare tempestivamente il Concessionario e a fornire la documentazione identificativa dei nuovi titolari/amministratori, procurando il certificato penale e quello dei carichi pendenti dei suddetti soggetti. Il PVR è altresì tenuto a informare tempestivamente il Concessionario in caso di cambio ubicazione della sede operativa nella quale è esercitata l'attività di promozione oggetto del contratto.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto e i diritti che ne derivano non potranno essere ceduti dal PVR a terzi.

Articolo 10 - Esecuzione del contratto

Le Parti si obbligano a dare esecuzione al contratto nel rispetto dei principi generali di legittimo affidamento e di buona fede, diligenza e correttezza.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il Concessionario informa il PVR riguardo le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione.

Le parti, con la sottoscrizione del presente, prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.

Con la sottoscrizione dell'Allegato "C" la Società viene nominata da VINCITU' Srl come Responsabile al trattamento dei dati ex art. 28 GDPR.

Articolo 12 - Comunicazione Opzione Fiscale

Il sottoscritto PVR _____ dichiara di appartenere al regime fiscale:

- Regime dei minimi;
- Regime di vantaggio e forfettari;
- Regime ordinario;
- Collaborazione occasionale (comma 2 dell'art. 61 D.Lgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003);
- Associazioni ed Enti non commerciali non dotati di P.IVA;
- Associazioni ed Enti non commerciali dotati di P.IVA;

e si impegna sotto la propria responsabilità a comunicare eventuali variazioni non appena il regime fiscale di appartenenza dovesse variare.

Data, _____ IL PVR _____

Articolo 13 - Foro competente

In deroga alle norme civilistiche sulla competenza, le Parti stabiliscono che, per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto e/o comunque nascente od occasionata dal medesimo, resta fissata la competenza esclusiva del foro di Napoli.

Articolo 14 - Registrazione

Le spese di registrazione, se sostenute, saranno a carico della parte richiedente.

Data, _____

Il Concessionario
VINCITU' SRL
Christian Saviano

IL PVR _____

Articoli e clausole di espressa approvazione

Il Concessionario ed il PVR dichiarano di aver letto il contratto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, e dell'articolo 1342 del c.c., ciascun punto della premessa e gli articoli 2 (Oggetto del contratto), 3 (Obblighi del PVR), 4 (Ulteriori obblighi del PVR), 5 (Corrispettivo del PVR e Fatturazione), 6 (Durata, condizione sospensiva e modifiche del contratto), 7 (Risoluzione del contratto e sospensione cautelativa - Recesso - Penale), 8 (Obbligo di comunicazione del cambio di titolarità e/o della sede), 9 (Divieto di cessione del contratto), 10 (Esecuzione del contratto) 11 (Trattamento dei dati personali), 12 (Comunicazione Opzione Fiscale), 13 (Foro competente), 14 (Registrazione) di questo contratto.

Data, _____

Il Concessionario
VINCITU' SRL - Christian Saviano

IL PVR _____

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia _____ il _____

residente a _____ Provincia _____ via/piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____

in qualità di :

Titolare

Legale rappresentante

Presidente

della ditta/società denominata:

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ del registro con
sede legale a _____ Provincia _____ in via/piazza
_____ C.F./P.IVA _____

Telefono _____

PEC _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:

- che non sussistono nei propri confronti, nei confronti dei propri familiari conviventi, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazione (Codice Antimafia);
- che non ha mai riportato condanne definitive per reati diversi da quelli colposi;
- che non è a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico per reati in materia di giochi e scommesse, ovvero per qualsiasi altro reato diverso da quelli colposi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

Il Dichiarante: _____

Estremi documento d'identità:

Tipo Documento: _____ **rilasciato il:** _____ **da:** _____

ALLEGATO C

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO UE2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Premesso che:

- in forza dell'Accordo Quadro/Contratto stipulato con VINCITU con sede legale in Via Porzio,1- 80143 Napoli (NA) ITA, Partita Iva: 02606180640 , e-mail legacy@vincitu.net il "Titolare"), Le ha affidato (in qualità di Responsabile) operazioni di trattamento di dati personali in nome e per conto del Titolare;
- il Responsabile ha manifestato la disponibilità nei confronti del Titolare di assolvere l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali;
- il Responsabile gode di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, alle misure di sicurezza, nonché alla normativa in materia di tutela dei dati personali, e si è dotata di idonea struttura organizzativa interna;
- il Titolare intende nominarla quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE2016/679;
- la presente nomina permane efficace sino al perdurare dell'efficacia degli impegni contrattuali di cui alla premessa e potrà essere revocata dal Titolare; In caso di cessazione il Responsabile dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati e dovrà provvedere alla immediata restituzione degli stessi oppure, previa autorizzazione del Titolare, alla loro distruzione (salvo esigenze di conservazione imposte dalla legge);

il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, con la presente

La Nomina

Responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente, affinché svolga per conto del Titolare, le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica del conto di gioco, di identificazione degli utenti e di liquidazione degli importi a favore dei giocatori, su richiesta di questi ultimi e previa approvazione del **Concessionario**, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Comunicazione per il Gioco a Distanza PGAD, Versione 1.6, dall'art. 11, comma 2 del Contratto di Conto di Gioco allegato alla Convenzione di Concessione. Nell'esercizio delle sue funzioni connesse all'esecuzione degli obblighi assunti con la presente nomina, il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali, necessari e strumentali allo svolgimento dei Servizi, servendosi della propria struttura organizzativa interna, inclusi i soggetti che svolgono funzioni di incaricati/addetti autorizzati nei confronti del Responsabile. Il Responsabile, dichiara, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, di avere una conoscenza approfondita degli obblighi che si assume in relazione alla citata normativa e si impegna ad osservare le seguenti istruzioni:

- il Responsabile del trattamento garantisce che le operazioni di trattamento dei dati personali saranno eseguite esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nella presente nomina e si impegna per tutta la durata della nomina ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare, contenute nel presente atto;
- il Responsabile dovrà organizzare, nel rispetto della legge e delle presenti indicazioni, ogni operazione di trattamento dei dati personali, individuando gli incaricati/addetti del trattamento e gli amministratori di sistema che hanno accesso ai dati oggetto della presente nomina fornendo loro adeguate istruzioni in merito alle attività di trattamento dei dati personali da svolgersi e verificandone regolarmente l'applicazione.

In particolare, il Responsabile dovrà:

1. *Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;*
2. *Raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità soprariportate e concordate con il Titolare;*
3. *Trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento;*
4. *Eseguire, in merito ai dati sopra indicati, le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, consultazione, raccolta e gestione;*
5. *Assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;*

6. *Garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento;*
7. *Il Responsabile non potrà eseguire alcun trasferimento dei dati all'estero, fuori dal territorio comunitario, salvo consenso scritto del Titolare;*
8. *Adottare le misure di sicurezza fisiche, informatiche e logiche adeguate previste dalla normativa di riferimento, che garantiscono sicurezza e riservatezza dei dati personali;*
9. *Il Responsabile acconsente già sin d'ora ad esibire, su semplice richiesta del Titolare, la documentazione relativa alla protezione dei dati personali della propria organizzazione;*
10. *Effettuare in favore degli incaricati/addetti autorizzati ed in favore degli Amministratori di Sistema le opportune attività formative in ordine al Regolamento;*
11. *Ferma restando la disciplina sulla riservatezza, anche di natura contrattuale, il Responsabile è tenuto a far osservare ai propri incaricati/addetti autorizzati ed ai propri Amministratori di Sistema la riservatezza su tutte le informazioni oggetto del presente incarico;*
12. *Il Responsabile dovrà preventivamente informare il Titolare ed ottenere il suo consenso scritto, all'individuazione di un soggetto sub-responsabile;*
13. *Il Responsabile dovrà collaborare alle verifiche periodiche che saranno predisposte dal Titolare; Le verifiche verranno effettuate dalla Società o da terzi professionisti indipendenti scelti dal;*
14. *Osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;*
15. *Su richiesta del Titolare, il Responsabile coopererà con il medesimo al fine di consentire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati in conformità a quanto stabilito dalla Normativa, fornendo una risposta al Titolare entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile dovrà, ai sensi della Normativa, informare tempestivamente il Titolare nel caso in cui riceva una richiesta da parte dell'interessato che esercita un proprio diritto entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile prenderà carico della richiesta e provvederà a fornire all'interessato, senza giustificato ritardo e comunque, al più tardi entro 30 dal ricevimento della stessa.*
16. *Nel caso in cui il trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ed il Titolare del trattamento abbia intenzione di effettuare una valutazione d'impatto del trattamento, il Responsabile deve assistere il Titolare nella conduzione della valutazione d'impatto e fornirgli tutte le informazioni necessarie;*

Cordiali saluti,

Il Titolare
VINCITU
SRL

Il Responsabile sottoscrive la presente in segno di piena ed integrale
accettazione

[Il Responsabile]
